CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Art. 69 codice dei beni culturali

Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei successivi venti giorni. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Versione in vigore dal 1 maggio 2004, non più in vigore dal 24 aprile 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei beni culturali e del paesaggio
Estremi	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Parte	Seconda — Beni culturali
Titolo	I — Tutela
Capo	V — Circolazione in ambito internazionale
Sezione	I-bis — Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/art-69-ricorso-amministrativo-avverso-il-diniego-di-attestato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it